



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2396

Riordino della formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Indice

1. DDL S. 2396 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2396	4

1. DDL S. 2396 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2396
XVIII Legislatura

Riordino della formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Iter

4 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2396

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Paola Boldrini](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Classificazione TESEO

PERSONALE PARAMEDICO , DIPLOMI DI LAUREA , INFERMIERI , OSTETRICHE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [7^a \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) e [12^a \(Igiene e sanità\)](#) in **sede redigente** il 4 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2396

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2396

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa della senatrice **BOLDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2021

Riordino della formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Onorevoli Senatori. - Da tempo si è posto il problema di come adeguare l'*iter* formativo delle professioni sanitarie infermieristiche nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica all'evoluzione scientifica, tecnologica e ai nuovi bisogni sanitari derivanti dal mutato quadro epidemiologico e demografico, acuito dall'attuale fase pandemica.

Questo disegno di legge vuole, pertanto, dare una adeguata risposta a tale problema, completando il processo che ha portato la formazione di tali professioni a livello universitario in particolare prevedendo che l'attuale laurea magistrale non sia più indirizzata alle funzioni gestionali e didattiche, ma sia anche professionalizzante ulteriormente in più aree specialistiche, anche secondo le indicazioni europee.

Inoltre, si prevede come per altre lauree, percorsi universitari *post* laurea in *master* di secondo livello, dottorati di ricerca nonché scuole di specializzazione.

Per quanto riguarda la funzione di professionista coordinatore si muta il requisito prevedendo, in sostituzione dell'attuale *master* di primo livello, il possesso della laurea magistrale, fermo restando per cinque anni la validità di quest'ultimi per partecipare alla selezione del suddetto incarico di coordinatore.

Inoltre, si prevede per le discipline professionalizzanti dei loro corsi di laurea all'interno dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari (Med/45). È prevista altresì l'istituzione della facoltà di scienze infermieristiche e dei relativi specifici dipartimenti e in analogia per le altre aree professionali. Infine le disposizioni della presente legge si applicano anche alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione delle professioni infermieristiche)

1. La formazione universitaria del personale sanitario infermieristico, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è svolta dalle università, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche di personale del Servizio sanitario nazionale e dei relativi servizi e presidi che assumono la configurazione di presidi d'insegnamento.

2. In considerazione dell'evoluzione scientifica e tecnologica, del quadro epidemiologico, delle innovazioni organizzative dei servizi sanitari e socio-sanitari e del conseguente avanzamento delle competenze professionali, al fine di favorire l'integrazione con i modelli formativi e professionali dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università

e della ricerca e il Ministro della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le rappresentanze professionali e sindacali, con proprio decreto prevede, con cadenza triennale, la verifica e l'eventuale ridefinizione dell'offerta formativa accademica. Con il medesimo decreto può prevedere aree specialistiche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 3, lettera b).

3. La formazione universitaria delle professioni infermieristiche si articola in tre livelli, come di seguito individuati:

a) corso di laurea abilitante in infermieristica e in infermieristica pediatrica, finalizzata all'acquisizione alle competenze previste dai due citati profili professionali;

b) corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche volto all'acquisizione di competenze avanzate negli indirizzi gestionale, educativo-formativo e clinico-specialistico. L'indirizzo clinico-specialistico prevede le seguenti aree specialistiche:

1) area della cure primarie e della sanità pubblica;

2) area intensiva e dell'emergenza e urgenza;

3) area medica;

4) area chirurgica;

5) area neonatologica e pediatrica;

6) area della salute mentale e delle dipendenze;

c) dottorato di ricerca per l'acquisizione di competenze metodologiche per la ricerca scientifica.

4. Rientrano tra i percorsi di formazione *post* laurea magistrale in scienze infermieristiche, di cui al comma 3, lettera c):

a) master di secondo livello per il perfezionamento scientifico e l'alta formazione permanente e ricorrente;

b) scuola di specializzazione per l'ulteriore approfondimento disciplinare, scientifico e metodologico per l'esercizio di attività di alta qualificazione in campi innovativi dell'infermieristica e nelle aree di specializzazione infermieristica.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sono istituite le scuole di specializzazione e sono altresì disciplinati gli obiettivi formativi, i percorsi didattici nonché i profili specialistici.

6. Il *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 2006, n. 43, previsto quale requisito per l'accesso al ruolo di coordinatore, è sostituito con la specifica laurea magistrale in scienze infermieristiche di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

7. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, il *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 43 del 2006, e la laurea magistrale in scienze infermieristiche sono requisiti validi per l'accesso al ruolo di professionista coordinatore.

8. Il possesso della laurea magistrale o specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche è equipollente alla laurea magistrale in scienze infermieristiche negli indirizzi gestionale ed educativo-formativo di cui al comma 3 del presente articolo.

9. È prevista nell'ambito dei corsi universitari delle professioni infermieristiche una specifica collocazione delle discipline professionalizzanti presenti all'interno del settore scientifico-disciplinare med/45-scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.

10. È prevista altresì l'istituzione della facoltà di scienze infermieristiche e dei relativi specifici dipartimenti.

Art. 2.

(Istituzione di un tavolo interistituzionale per la formazione universitaria infermieristica)

1. È istituito un tavolo interistituzionale tra il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, con la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche allo scopo di monitorare l'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge e di proporre ulteriori interventi per lo sviluppo in ambito formativo e organizzativo delle professioni infermieristiche. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento del tavolo interistituzionale di cui al primo periodo.

Art. 3.

(Professioni sanitarie tecniche, della prevenzione, della riabilitazione e della professione ostetrica)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione, della riabilitazione e della professione ostetrica; il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentita la federazione degli ordini professionali competente, previo confronto con i sindacati rappresentativi delle professioni, ridetermina a tal fine la formazione universitaria di base e specialistica tenendo conto delle specificità professionali nelle diverse discipline.

